



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.12.23

Info/197.23/INTERPELLO AMBIENTALE EoW INERTI: termini adeguamento autorizzazioni

**INTERPELLO AMBIENTALE - EoW INERTI  
CONFERMATI I TERMINI DI ADEGUAMENTO  
DELLE AUTORIZZAZIONI "CASO PER CASO"**

---

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ad un quesito formulato da una associazione Onlus ha risposto con l'**interpello ambientale n. 191718 del 23/11/2023** sui **termini di adeguamento** al Regolamento 152/2022 delle **autorizzazioni "caso per caso" degli End of Waste da costruzione e demolizione, ha risposto che la data è spostata al 4 maggio 2024.**

Nello specifico, l'interpello chiedeva:

- Quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all'articolo 11, comma 8-undices, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024;
- Se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina ("i Produttori"), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all'autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l'adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 216 citato, nel primo caso, o all'esito della procedura espressa di aggiornamento dell'autorizzazione, nel secondo caso.

Il MASE ha risposto riportando in premessa con un **exursus** della normativa vigente:

- l'articolo 7 del D.M. 152/2022 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" assegnava al Ministero 180 giorni dall'entrata in vigore (avvenuta il 04/11/2022) per valutare una revisione;

- L'art. 8 del D.M. 152/2022 stabiliva che entro lo stesso termine gli impianti adeguassero al regolamento le proprie autorizzazioni "caso per caso" al recupero degli inerti;
- Il termine previsto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 152/2022 concideva nel 03/05/2023;
- Successivamente con la norma di cui all'art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, sono stati modificati i termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto in questione, prolungando fino al 03/11/2023 il monitoraggio sul Regolamento da parte del MASE e, facendo scattare a partire da tale data, il conteggio dei 180 giorni per l'adeguamento da parte dei produttori in riferimento all'aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III - bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**In conclusione il MASE ha confermato che tale scadenza è slittata al 4 maggio 2024.**

Il Ministero dell'Ambiente ha poi altresì confermato che **sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore**, nella cui bozza, anticipa il Ministero, il termine per il monitoraggio sul funzionamento della disciplina è fissato in 24 mesi, mentre il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni in 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

Per i dovuti approfondimenti, collegarsi al [sito web del MASE](#).

In allegato la risposta n. 191718 del 23/11/2023 all'interpello.